

UFF. MESSI

Il sottoscritto Capo Me...  
so Comunale attesta che  
la presente registrata a  
n. 478 venne  
in copia affissa all'Alba  
Pretorio il 7-4-10  
e vi rimarrà fino  
al 7-5-11  
Monopoli, li...  
Il Capo Messo Notificatore  
"M. De Vito Bruno"



CITTÀ DI MONOPOLI  
(Provincia di Bari)  
\*\*\*\*\*

VI<sup>a</sup> Area Organizzativa – Polizia Locale

Prot. nr. 15368 Ord. nr. 156

### IL DIRIGENTE VI AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE

**PREMESSO** che con Ordinanze Dirigenziali n°385/09 – prot. n°48202, del 08 ottobre 2009, n°386 – prot. n°48737, del 12 ottobre 2009 e n°240 – prot. n°17483, del 20 aprile 2010, veniva disciplinata la circolazione veicolare in via Baione Z.I. nel tratto compreso tra via Capitanio e la complanare S.S.16, ivi comprese le strade comunali di affaccio alla medesima viabilità Baione, con individuazione di stalli per la fermata dei veicoli del trasporto pubblico collettivo;

**CONSIDERATO** che si rende necessario, per motivi di sicurezza stradale, adottare ulteriore atto amministrativo, ad integrazione di quelli indicati in premessa, che preveda il limite massimo di velocità non superiore di 50 Km/h, oltre al divieto di sorpasso per i veicoli a motore;

**SENTITO** il parere espresso dal Responsabile della Sezione Viabilità e Traffico della Polizia Municipale, dal quale si evince la necessità di adottare tale provvedimento in quanto le caratteristiche della strada, con presenza di curve e doppie curve, e di diversi insediamenti abitativi, di fatto rende indispensabile che la circolazione dei veicoli avvenga in maniera moderata senza alcuna possibilità di sorpasso, anche perché lungo la viabilità Baione Z.I. sono presenti diversi attraversamenti pedonali e fermate bus di città;

**RITENUTO** indispensabile salvaguardare l'incolumità, la sicurezza pubblica e la circolazione stradale, mediante apposizione dell'opportuna segnaletica stradale verticale fissa che indichi le prescrizioni imposte e segnalate in precedenza;

**VISTI** gli artt.5/3° comma 6 e 7 del vigente Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e sue modifiche ed integrazioni; nonché il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

### ORDINA

**l'istituzione della seguente segnaletica stradale verticale fissa in via Baione Z.I.:**

**DIVIETO DI SORPASSO** (fig. II 48 Art. 116); ad indicare il divieto di sorpasso per i veicoli a motore, eccetto i ciclomotori e i motocicli, anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata con o senza striscia continua;

**LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 50 Km/h** (fig. II 50 Art. 116); ad indicare il divieto di superare la velocità di 50 Km/h, salvo i limiti inferiori imposti a particolari categorie di veicoli;

La presente **Ordinanza**, ad integrazione di quelle enunciate in premessa, diviene esecutiva con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, così come elencato e descritto in precedenza.

**I TRASGRESSORI**, saranno sanzionati a norma di legge;

**LA POLIZIA MUNICIPALE** e tutti gli altri **ORGANI DI POLIZIA** sul territorio, sono incaricati per la esecuzione della presente Ordinanza.

## AVVISA

- Ai sensi dell'art. 3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia - sez. Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) - rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente VI A.O. - Polizia Locale.

## DISPONE

di questa Ordinanza:

- La pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio;
- e la trasmissione, perché ne abbiano conoscenza:
- Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia di Monopoli;
  - Questura di Bari - Commissariato di Pubblica Sicurezza - Monopoli;
  - Compagnia Guardia di Finanza - Monopoli;
  - Comando Polizia Municipale - Sede;
  - L'inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali.

Dalla Residenza Municipale, li

**7 APR. 2011**

M.lloT.f.



Il Dirigente VI A.O. - Polizia Locale

(Dott. Michele Magg. PALUMBO)